

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
«O.P.A.L. OSSERVATORIO PERMANENTE ARMI
LEGGERE E POLITICHE DI SICUREZZA E DIFESA»

Art. 1. – Denominazione e sede.

E' costituita una Associazione denominata "O.P.A.L., Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le politiche di Sicurezza e Difesa", con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L'associazione ha sede in Brescia.

Art. 2. – Scopi e attività

L'associazione si propone di promuovere e diffondere la cultura della pace, dei diritti umani, della nonviolenza e offrire alla società civile una formazione/informazione di carattere scientifico circa la produzione, il commercio e gli impieghi delle armi leggere e approfondimenti circa l'attività legislativa di settore.

L'associazione persegue i seguenti scopi:

- istituzione di un Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere, quale strumento scientifico indipendente di ricerca, monitoraggio, di analisi e di formazione/informazione, rivolta al pubblico nazionale ed estero, sulla produzione, commercio e gli impieghi delle "armi leggere e di piccolo calibro", definite ufficialmente dall'ONU "armi di distruzione di massa", specificatamente in Lombardia, ma con riguardo anche al territorio nazionale ed europeo;
- tutela dei diritti civili, sia con l'attenzione alle eventuali violazioni normative nel campo della produzione e commercio delle armi, sia con l'organizzazione di appositi convegni e corsi di formazione, con particolare riguardo alle categorie svantaggiate e colpite dall'uso improprio e delittuoso, compresi gli scopi bellici e terroristici, delle armi leggere stesse;

- istruzione finalizzata al concreto perseguimento, da parte dei soggetti interessati, di percorsi di riconversione industriale possibile delle fabbriche d'armi, anche attraverso proficui contatti e sviluppo di relazioni fra persone, enti ed associazioni sia nazionali sia estere;
- promozione culturale, in stretta collaborazione con analoghe realtà che, in Europa e altrove, hanno competenza tecnica specifica sugli indirizzi in campo delle politiche di sicurezza e difesa, esprimendo propri contributi scientifici e contribuendo alle attività di interesse comune.

L'Associazione, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, intende promuovere tutte le attività ed assumere le diverse iniziative ritenute utili per il raggiungimento dei propri scopi, come precedentemente indicati.

Essa non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3. – Aderenti

Possono aderire all'Associazione persone fisiche e giuridiche, queste ultime per mezzo dei propri rappresentanti legali o loro delegati, che approvano e perseguono le finalità dell'Associazione ed in particolare quanto indicato dall'articolo 2 (due) del presente Statuto.

Gli aderenti sono tenuti al pagamento di una quota annua, il cui importo é fissato dal Consiglio direttivo dell'Associazione.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili a terzi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non sono soggetti a rivalutazione e non sono rimborsabili.

Chi intendesse aderire all'Associazione dopo la sua costituzione, è tenuto ad indirizzare domanda scritta al Consiglio Direttivo, con l'espressa dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione stessa e l'impegno ad osservarne, da associato, Statuto e Regolamenti.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci prestano la loro opera a favore dell'Associazione in modo spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario per il raggiungimento dei fini associativi.

I soci infatti non possono effettuare prestazioni a pagamento a favore dell'Associazione che, per le proprie esigenze organizzative e di funzionamento, può invece ricorrere a prestazioni di lavoro dipendente od autonomo secondo le normative in vigore.

Non possono essere accolte nell'Associazione, e se già aderenti perdono la qualifica di socio, le realtà in conflitto d'interessi, anche temporaneo, con le finalità associative stesse e non possono essere introitati contributi o cespiti da privati, od altre strutture, aventi legami anche indirettamente riconducibili al comparto industriale e commerciale armiero.

A tale proposito sono chiamati a vigilare il Collegio dei Revisori e l'Assemblea, che dispone al riguardo.

Le persone giuridiche aderenti all'Associazione, non possono farsi rappresentare, all'interno dell'Associazione stessa, da persone fisiche che abbiano precedentemente ricoperto incarichi professionali o politici in rappresentanza od a tutela di realtà del settore delle armi salvo, in tal caso, espresso, preventivo e circostanziato parere favorevole dell'Assemblea.

Tutti gli aderenti godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, ed infine eventuale espulsione del socio dall'Associazione.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione, con lettera raccomandata con almeno trenta giorni di preavviso.

I soci risultanti dal libro degli aderenti alla data del 31 dicembre di ogni anno, sono tenuti al versamento della quota associativa per l'anno successivo.

Il socio moroso nel versamento della quota, trascorsi sei mesi dall'inizio dell'anno sociale, previo sollecito senza esito, perde la qualifica di socio.

Art. 4 – Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali di adesione;
- contributi secondo quanto previsto dall'art. 3 L. 383/2000, con le esclusioni precisate al precedente art.3, da parte di enti italiani e stranieri pubblici e privati e da persone fisiche;
- proventi anche di carattere commerciale risultanti dalle diverse attività che l'Associazione può svolgere nell'ambito delle proprie competenze e finalità;
- erogazioni liberali; lasciti e donazioni, con gli stessi riguardi validi nel caso dei contributi;
- beni, immobili e mobili;
- ogni altro tipo di entrata, sempre compatibile con quanto indicato all'art.3.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 – Bilancio

L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il Bilancio preventivo e quello consuntivo che, verificati dal Collegio dei Revisori, devono essere approvati dall'Assemblea ogni anno.

L'approvazione del Bilancio preventivo deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno precedente, mentre il Bilancio consuntivo va approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo devono essere depositati presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea che li deve approvare, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 6 – Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Scientifico;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 7 – Assemblea degli aderenti

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli aderenti, ognuno dei quali, se maggiorenne ed in regola col pagamento della quota associativa, ha diritto ad un voto.

E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesto dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aderenti con diritto di voto, presenti in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti, stabiliti coi criteri già definiti per la prima convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti; ogni socio ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

La convocazione va fatta con comunicazione scritta indirizzata a tutti gli aderenti, spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione, considerando preferibile l'impiego della posta elettronica con conferma di ricevuta da parte del destinatario.

L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla Sede sociale purché in Italia.

Compiti dell'Assemblea ordinaria, oltre a deliberare quanto di sua competenza, sono:

- eleggere il Consiglio direttivo;
- provvedere alla elezione del Consiglio Scientifico, con l'indicazione del suo Coordinatore;
- provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori, con l'indicazione del suo Presidente, anche ricorrendo a membri esterni all'associazione;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare i regolamenti interni;
- deliberare l'eventuale compenso da attribuire al Presidente del Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Per deliberare la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione.

Il Segretario, nominato all'interno del Consiglio direttivo, provvede alla redazione del verbale di ciascuna seduta assembleare.

Art. 8 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente e il Segretario sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti nella prima seduta di insediamento dello stesso e restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

E' presieduto dal Presidente.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno ed è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei membri.

La convocazione va fatta con comunicazione scritta indirizzata a tutti i membri del Consiglio direttivo, spedita almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione.

Potrà avvenire con qualsiasi mezzo, meglio se con posta elettronica con conferma di ricevuta da parte del destinatario.

In caso di urgenza può avvenire anche senza i 5 (cinque) giorni di preavviso altrimenti previsti.

La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio direttivo possono avvenire anche in conferenza audio e/o video, a condizione che tutti gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire oralmente in tempo utile alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne a propria volta trasmettere.

In questi casi il Consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, per garantire la puntuale stesura e sottoscrizione del relativo Verbale, che va infatti sempre e comunque redatto.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, senza computare gli astenuti.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, a titolo consuntivo, anche i soci aderenti e i revisori che, indipendentemente dal ruolo ricoperto in Opal, possono concretamente contribuire ad ottenere il miglior vantaggio organizzativo e di proposta possibile alle attività in corso dell'associazione.

E' convocato dal Presidente, da almeno due dei componenti più il Segretario in caso di suo oggettivo impedimento, o su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% (trenta per cento) degli aderenti.

Sempre per un miglior vantaggio organizzativo e di proposta possibile alle attività dell'Associazione, le riunioni del Consiglio direttivo e del Consiglio Scientifico, possono essere svolte in contemporanea.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:

- predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizza le proposte per la gestione dell'Associazione, in osservanza dello Statuto;
- elabora il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- delibera sull'ammissione degli aderenti;
- stabilisce gli importi delle quote annuali degli aderenti.

Art. 9 – Funzioni del Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o procuratori.

Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Può conferire a membri del Consiglio direttivo o ad alcuni aderenti procura speciale per la gestione di particolari attività, previa approvazione del Consiglio direttivo.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con gli enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione, al fine dello sviluppo della medesima.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo ed il Consiglio scientifico, fissandone l'Ordine del giorno.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue veci sono temporaneamente svolte dal Segretario, tranne che per la straordinaria amministrazione che compete unicamente al Presidente ed all'Assemblea degli aderenti.

Al Segretario è attribuito il compito di tesoriere dell'Associazione.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività, al Presidente potrà essere riconosciuto un compenso annuo che sarà determinato dall'Assemblea degli aderenti nei limiti di legge; potrà altresì essere stipulata idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi con la carica di Presidente.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti gli associati.

Art. 10 – Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è composto da un numero massimo di sette membri, scelti tra studiosi ed esperti nelle materie previste dall'oggetto sociale ed è eletto dall'Assemblea degli aderenti.

Esso indirizza l'attività di ricerca sulla base delle finalità dell'Associazione e con le precauzioni idonee a garantire il rigore e l'indipendenza della ricerca.

Il Consiglio Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio direttivo il quale partecipa alla discussione degli argomenti scientifici.

Esso opera riunendosi almeno due volte l'anno, cercando al suo interno il più ampio consenso nelle decisioni da adottare.

Per un miglior vantaggio organizzativo e di proposta possibile alle attività dell'Associazione, le riunioni del Consiglio Scientifico e del Consiglio direttivo, possono essere svolte in contemporanea.

Delle sue riunioni viene tenuto Verbale, presso la sede dell'Associazione.

In caso di disaccordo grave chiede l'indirizzo dell'Assemblea, tramite il Presidente del Consiglio direttivo.

Per consentire all'Associazione un'efficace attività, può provvedere, entro il mese di dicembre, a indicare gli indirizzi programmatici e d'intervento per l'anno successivo.

Le modalità di convocazione e le possibilità di svolgimento degli incontri sono le stesse previste per il Consiglio direttivo.

I nominativi per la composizione del Consiglio scientifico possono essere proposti dal Consiglio direttivo all'Assemblea, fermo restando che la nomina e la revoca dei suoi membri sono di spettanza di quest'ultima.

Il Consiglio Scientifico risponde direttamente all'Assemblea degli aderenti che, a maggioranza, può variarne la composizione in qualsiasi momento.

Il Consiglio scientifico resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 11 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, ed è eletto dall'Assemblea degli aderenti, anche ricorrendo a membri esterni all'associazione.

Si riunisce a termini di legge per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni che gli sono proprie.

In particolare verifica i dati del Bilancio Consuntivo e quanto previsto ai punti 3, 4 e 5 del presente Statuto, particolarmente in materia di adesioni all'Associazione e di raccolta di finanziamenti e contributi.

Predisporre la Relazione annuale al Bilancio Consuntivo per l'Assemblea degli aderenti, alla quale partecipa.

Può assistere alle riunioni periodiche del Consiglio direttivo.

Le cariche sono di durata triennale ed i Revisori sono rieleggibili.

Art. 12 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

Il patrimonio sociale non può essere redistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13 – Gratuità delle cariche associative

Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 9 per il Presidente del Consiglio direttivo.

Ai componenti gli Organi associativi può competere solo il rimborso delle spese vive regolarmente documentate, se accordato dal Consiglio direttivo dopo approvazione dell'Assemblea degli aderenti.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni

Art. 15 – Disposizioni conclusive.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le norme di legge vigenti in materia ed in particolare il Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile nonché il D.Lgs. n.460/97.